

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 13 Febbraio 2004, n. 1

Integrazione alla circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e alla circolare AGEA n. 50 del 4 novembre 2003, inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, presentati ai sensi del regolamento n. 1334/02.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni assessorati agricoltura

Alle province autonome

All'Agecontrol

Alle Unioni nazionali olivicole

Alle Associazioni olivicole indipendenti

A tutte le associazioni olivicole Alle Associazioni tra le industrie olearie

Alle Associazioni di frantoiani

A tutte le organizzazioni di categoria

A tutti gli operatori del settore

Ad ulteriore precisazione di quanto già specificato con le circolari AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e n. 50 del 4 novembre 2003, e' stata ravvisata la necessità di chiarire alcuni aspetti interpretativi inerenti le problematiche connesse alla riformulazione finanziaria dei programmi, nonché alcuni aspetti di natura contabile, anche sulla base di quanto emerso in esito agli approfondimenti congiunti con i diversi rappresentanti della filiera olivicola.

A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:

1. Riformulazione dei piani finanziari.

In seguito alla riduzione degli importi del programma inizialmente presentato dall'organizzazione proponente, determinata, in esito alla prevista riconciliazione dei dati finanziari, dal comitato di valutazione, si rende necessario riformulare il prospetto delle spese ripartito, secondo le attività e i relativi settori ed il prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per i suddetti settori di attività. Tale riformulazione dovrà avere come obiettivo primario la salvaguardia del raggiungimento delle finalità stabilite per le attività previste nei programmi approvati dal comitato, ma dovrà, comunque, mantenere inalterato il budget finanziario complessivamente approvato dallo stesso e la ripartizione del finanziamento (quota comunitaria, quota nazionale, quota del proponente), che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02, e' già stato comunicato ai servizi della Commissione europea.

A tale riguardo, al fine di assicurare la massima snellezza nella prosecuzione del relativo procedimento amministrativo e di mantenere inalterate le percentuali minime attribuite dal decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003 a ciascuna delle quattro previste tipologie di attività, la riduzione determinata dal comitato sull'importo complessivo del programma dovrà essere applicata proporzionalmente ai diversi settori di attività previsti dal programma stesso. Pertanto, l'importo relativo a ciascun settore di attività dovrà essere rideterminato applicando, all'importo inizialmente indicato nel programma presentato all'AGEA, la percentuale di

abbattimento determinata dal comitato per l'intero ammontare del progetto (riformulazione proporzionale).

Considerato che per talune voci di spesa (ad esempio l'acquisto di beni durevoli) potrebbe risultare difficoltoso operare una rimodulazione proporzionale sulla base dell'importo rideterminato dal comitato e che tale difficoltà incrementerebbe ulteriormente l'indisponibilità di risorse finanziarie per le altre voci di spesa, si precisa che saranno ammissibili variazioni nella modalità di spesa che prevedano soluzioni meno costose di quelle indicate nel progetto (ad es.: la locazione del bene anziché l'acquisto), ferma rimanendo la natura dell'attività connessa a tali spese. Gli importi così rideterminati costituiranno elemento di riferimento anche ai fini delle previste verifiche contabili e tecniche da parte dell'Agecontrol.

Nei casi di riformulazione del programma che prevedano diverse e non proporzionali rimodulazioni tra le diverse attività o una diversa distribuzione temporale degli interventi previsti (variazione dei cronogrammi), si dovrà fare riferimento alle disposizioni già impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.

In particolare, per le riformulazioni del programma che costituiscono, secondo la definizione di cui al paragrafo 4, della succitata circolare n. 26 «varianti sostanziali», connesse alla natura delle attività o alla tempistica di realizzazione dei progetti, l'organizzazione dovrà far pervenire all'AGEA il programma riformulato, che verrà inoltrato al comitato tecnico di valutazione, per l'approvazione dell'eventuale modifica delle ripartizioni previste al comma 4 dello stesso decreto n. 1070. Indipendentemente dalla tipologia di riformulazione proposta, dovrà pervenire all'AGEA e, limitatamente ai programmi di competenza regionale ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, alla regione territorialmente competente, entro e non oltre il 27 febbraio 2004, un'apposita comunicazione scritta motivata, in cui sia chiaramente specificato nell'oggetto, a pena di non accettazione dell'istanza, la tipologia di riformulazione proposta, utilizzando le diciture di seguito specificate: «riformulazione proporzionale» oppure «variante formale» oppure «variante sostanziale».

Per le sole «varianti sostanziali», che richiedono una specifica valutazione di merito da parte del comitato, verrà inoltrata all'organizzazione interessata un'apposita comunicazione scritta, recante l'esito della suddetta valutazione.

2. Cauzione dell'anticipo.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento 1334/02, paragrafo 3, ai fini della corresponsione dell'anticipo nella misura massima del 90 per cento, dovrà essere presentata una cauzione di un importo pari al 110% della somma complessivamente richiesta a titolo di anticipo, che verrà erogata nelle due previste rate di un terzo e di due terzi, secondo le modalità previste dal paragrafo 2, del suddetto articolo. In considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art. 9, punto 1), del citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio 2005 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, all'art. 2 del testo della cauzione, dovrà essere riportata la dicitura di seguito specificata: «La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2005, con automatica rinnovazione per ulteriori 6 mesi.

L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di 6 semestri».

3. Tenuta della contabilità separata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà tenere una contabilità separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del regolamento.

A tale scopo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa civilistica, fiscale e tributaria, dovrà essere prevista, in aggiunta alla contabilità generale:

- a) l'istituzione di un registro sezionale (stralcio del libro giornale) nel quale registrare esclusivamente le operazioni contabili relative alla realizzazione del programma approvato;
- b) l'apertura, nell'ambito della contabilità generale, di un conto mastro nel quale rilevare tutte le operazioni riferite al programma approvato.

In entrambi i casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque indicare i riferimenti della registrazione in contabilità generale. Inoltre, su ogni documento di spesa inerente il programma approvato, dovrà essere riportata, con un timbro, la dicitura «regolamento CE 1334/02».

4. Quietanze dei pagamenti effettuati.

Ai fini della giustificazione delle spese rendicontate per l'ottenimento del rimborso, e' necessario, come noto, conservare e rendere disponibili ai controlli gli originali delle fatture, ricevute o documenti contabili riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. Viene illustrata, di seguito, la metodologia che deve essere adottata per la giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali l'utilizzo del bonifico può risultare non sempre di facile realizzazione: pagamento di quota parte degli stipendi dei dipendenti delle organizzazioni, per attività riferite al regolamento CE n. 1334/02.

Nel caso in cui la gestione delle «buste paga» sia unificata e, pertanto, non risulti possibile effettuare un bonifico per ogni dipendente in relazione alla sola quota di competenza del progetto, i dipendenti dovranno essere pagati secondo le modalità in uso presso ciascuna organizzazione e dovrà essere effettuato con cadenza mensile un bonifico/«giro conto» dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione, per una somma complessiva pari alla quota parte delle competenze del personale dipendente, connesse - per il medesimo periodo - all'attività di cui al regolamento CE n. 1334/02.

Ovviamente tali specifiche attività del personale dipendente dovranno essere dettagliatamente indicate in appositi fogli di presenza, conformemente a quanto previsto dal punto 1 dell'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003; pagamento delle spese di missione per il personale dipendente (carburante, biglietti treno/aereo/nave, pasti, ricevute pernottamenti, diaria, ecc.).

Le spese di missione, liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione; pagamento di piccoli importi per l'acquisto di materiali di consumo (francobolli, materiale di cancelleria, etc.).

Le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo nel limite massimo di 250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione.

5. Criteri di ammortamento dei beni durevoli.

Al paragrafo 4 dell'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 si precisa che il calcolo del rimborso dei beni durevoli potrà essere effettuato o in unica soluzione, vincolando l'utilizzo del bene ai futuri programmi, oppure in un periodo di ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato: a 3 anni ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a Euro 12.000, a 5 anni negli altri casi. In considerazione dell'attuale tempistica prevista per la realizzazione dei programmi entro il termine fissato dal regolamento, che rende particolarmente complicata l'applicazione di criteri di ammortamento per il rimborso frazionato dei

costi, ai fini del riconoscimento delle spese connesse all'acquisto di beni durevoli funzionali alla realizzazione del programma, e' necessario vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso ed alla non cedibilità prima di un periodo di cinque anni, in analogia con quanto previsto per i programmi di miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.

L'organismo proponente dovrà, ovviamente, tenere uno specifico elenco dei beni acquistati e/o utilizzati per la realizzazione delle azioni progettuali, con apposizione a margine di ciascuno del numero di matricola.

6. Attività delegate e/o appaltate.

Le organizzazioni operanti a livello nazionale prevedono, nei loro progetti, la possibilità di delega e/o appalto di parte delle attività contenute nei programmi.

Per lo svolgimento di tali servizi e' previsto il pagamento di un corrispettivo da parte dell'organizzazione committente, con il rilascio della relativa fattura di pagamento e/o ricevuta di rimborso spese. La responsabilità della corretta attuazione dell'attività' delegata o appaltata rimane in capo all'organizzazione titolare del progetto, anche per quanto attiene gli obblighi di rendicontazione previsti dalla circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003.

La documentazione contabile relativa alla liquidazione di tali servizi - fattura/ricevuta di rimborso spese - dovrà quindi essere corredata da una dettagliata rendicontazione del fornitore per singola voce di spesa approvata e da copia della documentazione di spesa, conformemente a quanto previsto dalla suddetta circolare AGEA n. 26.

L'organizzazione proponente, inoltre, dovrà tenere a disposizione, per gli eventuali controlli da parte degli organi competenti, tutta la documentazione tecnica e contabile (elenco aziende, schede aziendali, schede di attività, elenco tecnici, materiali impiegati, schede chilometriche, fatture di acquisto materiali, giustificativi di spesa ecc.), sempre in conformità alle prescrizioni della circolare AGEA n. 26.

7. Costi misti.

Per i beni e/o strumenti utilizzati anche per attività diverse da quelle previste da progetti di cui al regolamento CE n. 1334/02 (ad esempio locali, macchine ecc.), dovrà preventivamente essere indicata la percentuale d'uso riservata, sulla base di quanto previsto dal programma approvato, per la realizzazione delle azioni ivi previste.

8. Tenuta dei rendiconti.

Il paragrafo 6 della circolare AGEA n. 26 precisa che la domanda di rimborso dovrà essere corredata dalle tabelle riepilogative contabile di cui agli allegati 7, 8 e 9. Al riguardo si precisa che l'organismo proponente dovrà predisporre una rendicontazione - redatta secondo quanto previsto dai citati allegati 7, 8 e 9 - in tutte le fasi del controllo.

9. Controlli dell'AGEA.

Ai sensi della linea direttrice n. 9, tutte le attività delegate dall'organismo pagatore AGEA saranno sottoposte a verifiche di secondo livello.

Roma, 13 febbraio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli